

DM 09/11/1994

Decreto Ministeriale 9 novembre 1994 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 268). -- Conferma, con modificazioni, delle disposizioni normative del decreto ministeriale 18 novembre 1992, relativo alla pesca del rossetto con l'attrezzo denominato <<sciabica>>.

Preambolo

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992) concernente la <<disciplina della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana>>;

Considerato necessario che il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno prosegua la sperimentazione della pesca in questione per approfondire la biologia della specie nonché le condizioni ottimali per lo sfruttamento delle risorse;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le disposizioni normative prescritte dal decreto ministeriale 18 novembre 1992.

Articolo 2

Art. 2. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato:

<<1. Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzato, per il periodo 1° novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1995-96, la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato <<sciabica>>, descritto nell'allegato A del presente decreto.>>.

Articolo 3

Art. 3. 1. L'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 18 novembre 1992, è così modificato:

<<2. L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquicoltura.>>.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.